
Bilancio senza regole fiscali

di RENZO PARISOTTO

Il comma 2 dell'articolo 25 della Legge 31 ottobre 2003 n. 306 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge Comunitaria 2003" così recitava: "Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato". Il comma 1 richiamato era dedicato alla introduzione nell'ordinamento nazionale, a far tempo dal 1° gennaio 2005, dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione del bilancio consolidato e talora anche del bilancio d'esercizio delle società quotate e/o vigilate. Considerato che i principi cardine degli IAS/IFRS sono costituiti dal **fair value** nonché dalla prevalenza della **sostanza economica** rispetto alla forma giuridica, ancora più significative sono le espressioni contenute nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 laddove, nell'introdurre i principi contabili internazionali in attuazione della citata Legge n. 306/2003, si dava conto del "mantenimento dell'attuale sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di bilancio (**principio di derivazione**)" e dall'altro della "salvaguardia del principio di **neutralità dell'imposizione** da intendersi quale indifferenza (né benefici né oneri) per l'impresa dalla applicazione degli IAS IFRS". È noto come il D.Lgs. 38/2005 contenesse alcune limitate disposizioni di carattere fiscale riguardanti IRES (art. 11), IRAP (art. 12) e norme transitorie (art. 13) che peraltro nel volgere di pochi mesi si dimostrarono del tutto insufficienti, così da indurre il legislatore ad emanare la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 al fine di ravvicinare maggiormente la normativa tributaria a quella di bilancio - vedi "derivazione rafforzata" per IRES e "presa diretta" per IRAP -. Quest'ultima legge deve poi necessariamente integrarsi con il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, con il Decreto ministeriale 1° aprile 2009 n. 48 e con il successivo Decreto ministeriale 8 giugno 2011. Abbiamo preso le mosse dalla normativa tributaria legata all'introduzione dei principi IAS/IFRS, per quanto inizialmente sottovalutata e successivamente ampliata con circolari e risoluzioni, avuto anche riguardo alle operazioni straordinarie per le quali non è previsto il principio di derivazione rafforzata, al fine di commentare la diversa assoluta mancanza di ogni riferimento tributario nel Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 di attuazione della Direttiva 2013/34 UE relativa ai bilanci di esercizio delle imprese non IAS/IFRS. Merita già

da ora sottolineare come le modifiche introdotte con il Decreto decorrano dal 1° gennaio 2016 e come nel frattempo nessun provvedimento di carattere tributario sia stato diffuso. Sulla linea dei principi IAS si rileva come il legislatore abbia ora modificato l'articolo 2423 bis cod.civ. prevedendo al comma 1-bis "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza** dell'operazione o del contratto". Quindi prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica. Per contro l'articolo 11 "Clausola di invarianza finanziaria" dispone che dall'attuazione del decreto "non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Viceversa apparentemente nulla si dice circa eventuali oneri sulle imprese ma dovrebbe darsi per pacifico che ciò non debba accadere anche se sul piano applicativo le imprese potrebbero trovare oggettiva difficoltà nell'applicare la vigente normativa del TUIR ad operazioni registrate in contabilità secondo canoni sostanzialmente variati rispetto all'esercizio precedente.

Andando ad analizzare le principali caratteristiche con possibili ricadute fiscali derivanti dal D. Lgs. 139/2015:

- **Azioni proprie:** anziché iscrivere un investimento all'attivo controbilanciato da una pari riserva patrimoniale, nel solco del principio della sostanza, è ora prevista una diretta riduzione del patrimonio. Ciò porterebbe alla applicazione sul piano fiscale della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2011 e 12/E/2012 - vedi riduzione ed aumento capitale in caso di assegnazione ai soci - lasciando però irrisolti sul piano civilistico temi quali il limite l'emissione di obbligazioni che rinvia *sic et simpliciter* al capitale sociale ovvero la base di commisurazione del beneficio ACE, trasformabilità DTA in crediti, eccetera;
- **Costi di pubblicità e ricerca:** la circostanza che non siano più capitalizzabili non porta, all'apparenza, conseguenze di carattere fiscale, dal momento che l'attuale art. 108 TUIR consente sia la deduzione in un solo esercizio, che in più esercizi. Dovrebbe essere necessariamente normato il periodo transitorio di cui si dirà oltre;
- **Derivati:** essendo esplicitati nelle nuove apposite voci di bilancio, e non più nella sola nota integrativa, il vigente art. 112 TUIR non appare di immediata applicabilità anche ai soggetti diversi dagli *IAS adopter*, dal momento che i commi 3bis e 6 derogano per i soli soggetti IAS. Tale circoscritta deroga dovrebbe rivedersi, dal momento che ora c'è una sostanziale coincidenza bilancistica tra le diverse imprese. Analoghe osservazioni sono fattibili sul decreto 8 giugno 2011, laddove vengono ulteriormente disciplinati gli aspetti fiscali dei derivati e delle operazioni di copertura;
- **Riserve di copertura:** viene prevista l'iscrivibilità di una riserva di copertura dei flussi finanziari attesi, in sintonia con i criteri IAS. Occorre ancora riferirsi al vigente art. 112 TUIR, con le problematiche, ovvero conferme, viste sopra;
- **Oneri/proventi da strumenti derivati:** coerentemente con le iscrizioni delle apposite voci di stato patrimoniale, sono rilevati gli aspetti economici per cui vale ancora una volta il rimando all'art. 112 TUIR, avendo cura di individuare il periodo di competenza civilistico/fiscale;
- **Abolizione degli oneri/proventi straordinari:** ferma la preventiva verifica sul piano civilistico circa la rilevanza qualitativa e quantitativa di tali oneri e proventi - vedasi obbligo o meno di rifacimento del bilancio di riferimento -, sul piano IRES occorre valutare la loro incidenza ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili - art. 96 TUIR - dal momento che tali componenti possono rilevare nel calcolo del ROL. Più complesso è l'aspetto IRAP, laddove deve considerarsi anche il cosiddetto principio di correlazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, integrando quello di presa diretta dagli schemi di bilancio (art. 5 del D.Lgs. 446/1997).

- **Criteri di valutazione:** le significative modifiche introdotte all'art. 2426 cod. civ. portano a difformi criteri di iscrizione degli ammortamenti sulla base della vita utile del cespite (costi di sviluppo e avviamento) ed in particolare all'introduzione del criterio del costo ammortizzato – vedi rendimento effettivo – per quanto riguarda i crediti e i debiti nonché del valore di presumibile realizzo per quanto attiene i crediti. Ulteriore specificazione – vd. *fair value* – è prevista per gli strumenti finanziari derivati ivi inclusa la costituzione di specifiche riserve positive o negative. Tutto quanto sopra ha rilevanti impatti in termini qualitativi e quantitativi nella formazione del bilancio e per conseguenza sul risultato del conto economico, come richiamato nella prima parte del comma 1 dell'art. art. 83 TUIR. Pertanto, così come è avvenuto a suo tempo per i soggetti *IAS adopter*, dovrebbe essere formulata una disposizione circa la valenza anche ai fini fiscali delle valutazioni riportate nel novellato art. 2426 cod. civ. ovvero mantenimento comunque dei diversi criteri di natura fiscale – es. aliquote ammortamento, costituzione di fondi e riserve – al pari dei soggetti IAS. Analoghe considerazioni valgono circa la rilevanza/obbligo di documentazione delle operazioni di copertura – vedasi in particolare D.M. 8 giugno 2011, ora ripreso al punto 11bis) del nuovo art. 2426 cod.civ.
- **Regime transitorio:** la circostanza che dal 1° gennaio 2016 siano applicabili i nuovi criteri di rilevazione delle operazioni così come introdotti dal D.Lgs. 139/2015 in commento, comporta il formarsi di un divario tra i criteri applicabili ai cespiti omogenei già presenti in bilancio rispetto a quelli requisiti successivamente, da cui la necessità di allinearli sul piano civilistico lasciando viceversa impregiudicata l'esistenza di un doppio binario civilistico - fiscale. Altrettanto dicasi per la eliminazione o diversa rilevazione di elementi già presenti nei bilanci precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015: valgono quali esempio i derivati, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato. In tutte queste circostanze sarebbe perciò opportuna, al pari di quanto previsto dal più volte citato D.Lgs. 38/2005, una normativa che disciplini il regime fiscale di tali disallineamenti, salva l'introduzione di un'apposita norma che ne consenta il riallineamento così come previsto dal DL 185/2008 per i soggetti IAS Adopter.

Quale ulteriore corollario dei punti sopra evidenziati non vanno dimenticati i possibili riflessi sulla rilevazione delle operazioni straordinarie – artt. 170 e seguenti TUIR – nonché l'analisi circa la disponibilità e/o distribuibilità di fondi e riserve che dovessero ora iscriversi sulla scia di quanto già previsto dagli artt. 6 e 7 del più volte citato D.Lgs. 38/2005. L'esperienza normativa che è derivata dalla introduzione dai principi IAS potrebbe replicarsi anche con il D.Lgs. 139/2015 ben coscienti dell'importanza di una corretta rilevazione quali/quantitativa della fiscalità nel bilancio 2016 nel rispetto dei principi di completezza e veridicità che lo devono contraddistinguere.